



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ

ESTENSIONE REVERSE CHARGE E OPERAZIONI EFFETTUATE VERSO ENTI PUBBLICI (C.D. "SPLIT PAYMENT")

ANTONIO GRASSO

Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano

Auditorium San Fedele – Milano, 26 gennaio 2015




Art. 1,
commi da 629 a 632,
L. 23/12/2014 n. 190
(legge di stabilità 2015)

Introduce l'art. 17-ter nel DPR 26/10/1972 n. 633, inversione dell'obbligo di versare l'imposta sul valore aggiunto riconducibile a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici (cosiddetto «split payment»)

Introduce nel sesto comma dell'art. 17 del DPR 26/10/1972 n. 633 nuove fattispecie cui applicare il «reverse charge»

- Comunicato Stampa MEF N° 7 del 9 gennaio 2015 - Decorrenza
- Fondazione Nazionale Commercialisti: Nota operativa su Split Payment

Split Payment – Esempio



Split Payment – Soggetti

Controparti		Esclusioni
Lato Fornitori	Lato Clienti	
Tutti gli operatori economici	<p>Pubbliche amministrazioni, sia che agiscano in veste commerciale che istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none">» Stato,» organi dello Stato (ancorché dotati di personalità giuridica),» enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti (ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni),» CCIAA,» istituti universitari,» aziende sanitarie locali,» enti ospedalieri,» enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,» enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza	<p>Le sole operazioni escluse concernono quelle per le quali <i>i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta</i></p>

Split Payment – Decorrenza

Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015,
per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data

Split Payment – Contabilizzazione

PRIMA POSSIBILITÀ DI CONTABILIZZAZIONE

DIVERSI	a	DIVERSI	
Crediti vs PA			15.000
Storno Iva c/Split Payment			1.500
		Ricavi	15.000
		Iva c/split payment	1.500

SECONDA POSSIBILITÀ DI CONTABILIZZAZIONE

DIVERSI	a	DIVERSI	
Crediti vs PA			16.500
		Ricavi	15.000
		Iva c/split payment	1.500
Iva c/Split Payment	a	Crediti vs PA	1.500

Split Payment – Criticità

**Gestione del credito Iva in capo al
soggetto cedente/prestatore**

Modifica all'art. 30 del decreto
IVA, «Versamento di conguaglio e
rimborso dell'eccedenza»

Per effetto dell'ultima modifica, nel computo delle operazioni che danno diritto al rimborso dell'Iva ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera a), devono essere considerate anche quelle che hanno dato luogo all'applicazione del meccanismo dello split payment.

Estensione Reverse Charge

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il **reverse charge** si applica anche:

- 1) alle prestazioni di servizi di **pulizia**, di **demolizione**, di **installazione di impianti** e di completamento relative ad edifici;
- 2) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- 3) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- 4) alle **cessioni di gas e di energia elettrica** a un soggetto passivo-rivenditore (in questo caso solo per 4 anni).

Dopo l'autorizzazione della Unione Europea il reverse charge sarà esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di **ipermercati**, **supermercati** e **discount alimentari**.

Estensione Reverse Charge

Criticità

Sovrapposizione di fattispecie nel settore edile:

- a) prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili diverse da quelle indicate nella voce a ter);
- a ter) le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

La differenza tra le due categorie di operazioni consiste nel fatto che le prime sono soggette all'inversione contabile solo se svolte da subappaltatori, mentre le seconde lo sono in ogni caso